

0  
1)

**UDIENZA DEL 12/04/2011**

**RELAZIONE SULL'ESITO DEL GIUDIZIO**

N. **09/11789** R.G. N.R.

**CONTRO: BARBIERI FRANCO + 2**

**GIUDICE Dott. : VACCA**

**P.M. D'Udienza Dott.** \_\_\_\_\_

***DIBATTIMENTO APERTO OGGI*** \_\_\_\_\_

***DIBATTIMENTO GIA' APERTO IN PRECEDENZA*** \_\_\_\_\_

***RINVIO SENZA APERTURA DEL DIBATTIMENTO*** \_\_\_\_\_

**RICHIESTE P.M.** \_\_\_\_\_

**SENTENZA TRIBUNALE** \_\_\_\_\_

**DATA E MOTIVI RINVIO** \_\_\_\_\_

*R Mancano i termini at. ~~24/5~~  
→ 24/5 h 10.10*

**ADEMPIMENTI PER LA PROSSIMA UDIENZA** \_\_\_\_\_

**IL P.M. D'UDIENZA**

**UDIENZA DEL** \_\_\_\_\_

24/5/2011

**RELAZIONE SULL'ESITO DEL GIUDIZIO**

N. 09 / 11789

**R.G. N.R.**

**CONTRO** \_\_\_\_\_

BARBIERI FRANCO + 2

**GIUDICE Dott.** \_\_\_\_\_

VACCÀ

**P.M. D'Udienza Dott.** \_\_\_\_\_

(Banno)

**DIBATTIMENTO APERTO OGGI** \_\_\_\_\_

**DIBATTIMENTO GIÀ' APERTO IN PRECEDENZA** \_\_\_\_\_

**RINVIO SENZA APERTURA DEL DIBATTIMENTO** + X

**RICHIESTE P.M.** \_\_\_\_\_

**SENTENZA TRIBUNALE** \_\_\_\_\_

**DATA E MOTIVI RINVIO** \_\_\_\_\_

12 al 8 novembre 2011

**ADEMPIMENTI PER LA PROSSIMA UDIENZA** \_\_\_\_\_

per adempire il versante civilistico

**IL P.M. D'UDIENZA**



*[Handwritten signature]*



TRIBUNALE C.P. DI VERONA,  
SEZIONE PENALE

VERBALE UDIENZA  
Artt. 567 e 480 e segg. c.p.p.

N.	09/011789	R.G. NOTIZIE DI REATO
N.	11/000496	R.G. TRIB.

Il giorno 8.11.2011 alle ore 10.15 in Verona – Tribunale penale in composizione monocratica, innanzi al Giudice penale di Verona Dott.ssa PAOLA VACCA, assistito per la redazione del presente verbale dal Cancelliere B3 SABATO TARANTINO che, espressamente autorizzato, si avvale dell'Ausiliario tecnico Sig.ra Bruno per fonoregistrazione;

Per la trattazione in pubblica udienza del processo N. 11/000496

Nei confronti di ~~FRANCESCO, CHEMISCIANO, ...~~

Sono presenti:

Il Pubblico Ministero Dott. Liberati VPO

Gli imputati:

1) ~~FRANCESCO~~, libero, già contumace;

difeso, di fiducia, dall' AVV. Mario Vittore De Marzi del Foro di VERONA, presente;

2) ~~FRANCESCO/CARLO~~, libero, già contumace;

difeso, di fiducia, dall' Avv. GIULIO MANFREDINI del Foro di VICENZA, presente;

3) ~~FRANCESCO~~, libero, già contumace;

difeso, di fiducia, dall' AVV. APOLLINARE NICODEMO del Foro di VERONA, presente;

Parte civile:

~~FRANCESCO~~, presente;

difesa dall'avv. Abbondio Dal Bon, presente;

l'avv. Abbondio Dal Bon deposita notifiche dell'atto di costituzione di parte civile;

l'avv. Manfredini solleva eccezione preliminare in ordine alla tardività e alla procura speciale relativa alla costituzione di parte civile: vedi fonoregistrazione;

l'avv. De Marzi e l'avv. Nicodemo si associano;

l'avv. Dal Bon chiede rigettarsi le eccezioni: vedi fonoregistrazione;  
il giudice da lettura di ordinanza : vedi fonoregistrazione;

Il Giudice dichiara aperto il dibattimento.

Il P.M. indica, chiedendone l'ammissione, le prove che seguono

- escussione testi come da lista depositata
  - esame imputati
  - esame parte civile e consulenti
  - produce cartelle cliniche
- 

Il Difensore di Parte Civile chiede l'ammissione delle seguenti prove:

- esame testi come da lista
  - controesame testi
  - esame imputati
  - esame parte civile e controesame consulenti del PM
  - esame consulenti tecnici
- 

Il Difensore dell'imputato **[REDACTED]**, AVV. Mario Vittore De Marzi, chiede l'ammissione delle seguenti prove:

- controesame testi
- esame imputato
- esame consulente tecnico


chiede la esclusione della liste testi e dei consulenti della parte civile

---

Il Difensore dell'imputato **[REDACTED]**, Avv. GIULIO MANFREDINI, chiede l'ammissione delle seguenti prove:

- escussioni testi come da lista depositata in atti
- controesame testi
- esame imputato
- esame consulente tecnico

- prove documentali; a riserva
- chiede la esclusione della lista testi e dei consulenti della parte civile

Il Difensore dell'imputato  AVV. APOLLINARE NICODEMO,  
chiede l'ammissione delle seguenti prove:

- escussioni testi come da lista depositata in atti
- controesame testi
- esame imputato
- esame consulente tecnico

chiede la esclusione della lista testi e consulenti della parte civile:

il PM si oppone alla esclusione dei testi e dei consulenti della parte civile;

Il Giudice

visti gli artt. 495 e 190 comma I c.p.p.;

sentite le parti

ritenuto che le prove indicate non sono vietate dalla legge, né manifestamente superflue o irrilevanti, le ammette, tranne i testi e i consulenti della parte civile che vengono esclusi per tardività del deposito della relativa lista;

Fissa per il dibattimento l'udienza del 29.3.2012 ore 10.00 per la audizione della parte civile e dei consulenti tecnici;

Manda alle parti per la citazione dei rispettivi testi.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 11.05

  
Cancelliere B3  
SABATO TARANTINO

IL GIUDICE  
Dott.ssa PAOLA VACCA

Insinuazione di reato: Verb. ud. 8/11/2011 + 2 sd.

superabili, in quanto assolutamente non è necessario citare il capo d'imputazione, né il reato, né la nomina in atti, che è richiamata letteralmente dalla costituzione di Parte Civile depositata e ritualmente notificata. Evidentemente non si impone nemmeno la citazione dell'articolo per l'autentica, essendo sottoscritta a tal fine, ovviamente, naturalmente la conferita nomina. In subordine mi riservo evidentemente di colmare le eventuali lacune ritenute esistenti nella costituzione di Parte Civile con la rinnovazione di costituzione di Parte Civile in quest'udienza.

GIUDICE: Ok, ci vediamo tra poco.

Alle ore 10:35 il Tribunale entra in Camera di Consiglio.

Alle ore 10:41 il Giudice rientra in Aula di udienza.

#### ORDINANZA

GIUDICE: Andiamo con ordine. Allora, sulle eccezioni proposte dalle Difese in relazione alla costituzione di Parte Civile, il Giudice dispone con ordinanza.., con la seguente ordinanza. Allora, prima questione: tardività della costituzione di Parte Civile. La questione è infondata e va respinta, perché la costituzione è avvenuta addirittura prima dell'udienza e fuori udienza mediante la notificazione dell'atto di costituzione alle controparti, quindi il termine è ampiamente rispettato. Non stiamo neanche parlando di apertura o non apertura del dibattimento, siamo prima ancora dell'udienza in cui le Parti si sono costituite, e quindi va respinta. Per quanto riguarda il fatto che la procura speciale non indichi il reato, non deve essere indicato nella procura speciale, va indicato nell'atto di costituzione di Parte Civile. Comunque la procura speciale conferita con riferimento chiaro e inequivoco al procedimento in corso innanzi a questo Giudice, e quindi anche per implicito è

evidente il riferimento al reato contestato nel capo d'imputazione, in ogni caso non è necessario indicarlo nella Procura, è sufficiente indicarlo nell'atto di costituzione. Per quanto riguarda il fatto che manchi l'autentica della firma della costituenda Parte Civile da parte del Difensore, mi richiamo a quella giurisprudenza assolutamente pacifica, che dice che la sottoscrizione del procuratore può avere contemporaneamente la funzione di autenticazione della firma del cliente di sottoscrizione dell'atto in sé stesso, e quindi anche questa obiezione è superata. Per quanto riguarda la mancata notifica della procura ad litem, non è prevista, e quindi il fatto che non sia stata fatta non comporta vizi nella costituzione di Parte Civile. Le eccezioni sono tutte infondate e le respingo. Ammetto la costituzione di Parte Civile e ordino procedersi oltre, aprendo il dibattimento.

Manca il Pubblico Ministero, speriamo che riappaia. Allora, signor Pubblico Ministero, le riassumo che ho respinto tutte le eccezioni. A questo punto dichiarerei aperto il dibattimento e darei la parola a lei per le richieste di prova, che aveva già cominciato a illustrare.

#### **RICHIESTE ISTRUTTORIE**

PUBBLICO MINISTERO: Sì.

GIUDICE: Innanzitutto chiede l'esame degli imputati, se sono disposti a essere esaminati, poi...

PUBBLICO MINISTERO: Poi chiedo l'esame della Parte Civile...

GIUDICE: Allora, esame degli imputati, esame della Parte Civile, che sarebbe uno dei suoi testi; è l'unico?

PUBBLICO MINISTERO: E poi i due periti che hanno eseguito...

GIUDICE: Cioè l'esame dei consulenti, all'esito dei quali depositerà la consulenza.

- onissis -

della Parte Civile. L'esame comunque anche.., io chiedo l'esame dell'imputato [REDACTED]

GIUDICE: Prego.

DIFESA - Avv. De Marzi - Avvocato De Marzi per il Dottor [REDACTED] l'esame dell'imputato, ammissione del consulente tecnico professore Beleo, come da lista tempestivamente depositata; non posso che associarmi alla richiesta di tardività della lista testimoniale della Parte Civile, che ammesso e non concesso anche come persona offesa, avrebbe dovuto rispettare, salvo eccezioni e deroghe, ovviamente il termine riportato all'udienza del 12 aprile, prima udienza filtro che era già stata fissata; quindi per quanto mi riguarda credo tardività assoluta.

GIUDICE: Avete altri testi voi, vostri? No, solo esame imputato e consulente; ok.

DIFESA - Avv. Manfredini: Avvocato Manfredini per [REDACTED], anche per quanto riguarda l'esame dell'imputato, l'esame dei consulenti indicati in lista, controesame, come per legge, dei testi e consulenti delle altre Parti; mi riservo alla produzione documentale, e anch'io mi associo all'eccezione formulata dalle Difese che mi hanno preceduto in merito alla tardività del deposito della lista testi, e quindi chiedo che non venga ammesso l'esame dei consulenti indicati nella lista del procuratore di Parte Civile.

GIUDICE: Su questa eccezione di inammissibilità della lista testi della Parte Civile, Pubblico Ministero?

PUBBLICO MINISTERO: Si oppone.

GIUDICE: La Parte Civile?

PARTE CIVILE - Avv. Dal Bon: Mi oppongo, stante l'assoluta inconferenza dell'eccezione.

**ORDINANZA**

B)



GIUDICE: L'eccezione è fondata, la Parte Civile precostituita all'udienza deve depositare la lista testi nei termini prescritti per tutte le Parti processuali, termine che non è stato rispettato, perché il deposito della lista testi da parte dell'Avvocato [redacted] è del 29 ottobre 2011, quindi la lista è tardiva, la Parte Civile è decaduta dalla prova. Quindi ammetto tutte le prove richieste salvo quelle richieste dalla Parte Civile, perché non è.., ovviamente ha diritto al controesame dei testi delle controparti, ha diritto al controesame degli imputati, ha diritto a esaminare i consulenti delle altre Parti, ma non ha diritto a presentare propri testi e propri consulenti, perché è decaduta dalla prova. Per quanto riguarda i.., io farei una proposta, però ci vuole il consenso di tutte le Parti. Siccome si tratta di un problema tecnico, cioè l'imperizia medica o la negligenza medica sono problemi tecnici, sui quali il Giudice si esprime dopo avere acquisito dei pareri tecnici di parte, perché ovviamente.., oppure il parere tecnico di un proprio perito, si tratta di problemi abbastanza complessi. Allora se le Parti sono d'accordo, io anticiperei l'acquisizione delle consulenze all'audizione dei consulenti, in modo da farmi un'idea di.., perché io dovrei acquisire le consulenze dopo che i consulenti abbiano discusso; se invece.., le loro conclusioni, le loro argomentazioni. Se invece voi siete d'accordo, io acquisirei questi elaborati tecnici prima e poi li sentirei, ma almeno mi faccio un'idea, non parto completamente da ignorante sull'argomento. Poi ovviamente.., in modo da poter fare anche delle domande di approfondimento, perché altrimenti mi trovo.., voi siete tutti nella condizione di poter discutere, perché avete letto gli elaborati dell'uno e dell'altro, io no, perché sono quella che arriva totalmente ignorante

Nome Silvano 24/2/12  
del. 34/12/12

Avv. FILIPPO FEDRIZZI  
Via Roggia Grande, 16  
38100 TRENTO - Tel. 0461.984774  
Fax 0461.264957

## AL TRIBUNALE PENALE DI VERONA

Nel proc. pen. n. 11789/09 R.G.N.R. Proc. Rep. Trib. Verona (n. 496/11 R.G. Trib. Verona), nei confronti di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], tutti imputati del reato di cui agli artt. 590 c. 2 e 583 c. 2 n. 3 c.p. (lesioni colpose nell'esercizio dell'attività medica avvenute in Verona il 17.06.2009) ai danni di [REDACTED] nel quale è fissata udienza avanti il Tribunale di Verona – Giudice Monocratico dr.ssa Paola Vacca per il **29.03.2012** ad ore 10.

### MEMORIA DEFENSIONALE

nell'interesse della Parte Civile [REDACTED]

Il sottoscritto avv. Filippo Fedrizzi di Trento, nel costituirsi in causa quale nuovo difensore e procuratore speciale (giusta procura speciale allegata al presente atto) di [REDACTED] (nata a Trento [REDACTED] ed ivi res. in [REDACTED]), parte civile nel procedimento penale di cui in epigrafe a carico di [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], tutti imputati per il reato di cui agli artt. 590 c. 2 e 583 c. 2 n. 3 c.p., "perché, il [REDACTED] quale *Primario della divisione ORL dell'Ospedale Civile Maggiore di Verona, nonché capo dell'equipe medica che ha eseguito l'intervento di stapedotomia su [REDACTED], il [REDACTED] quale medico anestesista, il [REDACTED] quale medico di turno del suddetto reparto, con condotte colpose tra loro indipendenti, per negligenza imprudenza ed imperizia, cagionavano a [REDACTED] lesioni personali, consistenti in una lesione tracheale e nel conseguente indebolimento permanente dell'organo della fonazione; il [REDACTED] per aver omissso di assicurare il controllo sulla correttezza delle terapie eseguite e sul*

regolare decorso post operatorio. In particolare, il [REDACTED] eseguiva una errata manovra di intubazione orotracheale che provocava una lacerazione di 5 cm della pars membranacea della trachea, a seguito della quale, nell'immediatezza della conclusione dell'intervento chirurgico, la p.o. sviluppava un marcato enfisema sottocutaneo interessante il volto ed il collo, che veniva trattato in modo imperito dal [REDACTED], medico di turno, il quale non eseguiva gli accertamenti immediatamente necessari, ma procedeva ad una terapia conservativa anziché chirurgica e solo a distanza di undici ore dalla comparsa dei sintomi si procedeva ad intervento chirurgico di urgenza, il cui esito veniva pregiudicato dalla ormai rilevante compromissione del campo operatorio e conduceva alla paralisi definitiva della corda vocale. In Verona, il 17.06.2009", espone, deduce e richiede quanto segue.

#### **D) ISTANZE ISTRUTTORIE**

**1) Richiesta di revoca dell'ordinanza 8.11.2011 del Tribunale di Verona, con la quale non è stata ammessa la prova testimoniale diretta richiesta dalla parte civile (testimoni e consulenti tecnici di cui alla lista depositata il 29.10.2011).**

Con ordinanza 8.11.2011 codesto spett. Tribunale non ha ammesso la prova testimoniale diretta richiesta dalla parte civile (testimoni e consulenti tecnici di cui alla lista depositata il 29.10.2011), ritenendo che il deposito di tale lista fosse da ritenersi tardivo, in quanto effettuato dopo la prima udienza (tenutasi il 12.04.2011).

Tale prima udienza, tuttavia, era stata rinviata alla successiva udienza del 24.05.2011 senza procedere all'apertura del dibattimento.

Anche l'udienza del 24.05.2011, poi, era stata a sua volta rinviata all'udienza dell'8.11.2011, sempre senza procedere all'apertura del dibattimento, tanto è vero che proprio e solo in quest'ultima udienza si sono dapprima discusse le questioni preliminari di cui all'art. 491 c.p.p. e quindi è stato dichiarato aperto il dibattimento.

Orbene, con riferimento a situazioni analoghe alla nostra, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire più volte (vedi al. 2) che *"In caso di rinvio dell'udienza **prima dell'apertura del dibattimento**, le parti conservano la facoltà di presentare la lista testi fino a sette giorni prima **della data fissata per la nuova udienza**"* (così Cass. pen., Sez. VI, 20.04.2004, n. 23753, rv. 229138), e ciò vale, ovviamente, anche per la parte civile (vedi Cass. pen., Sez. V, 31.10.1996 n. 390).

Infatti, *"per prima udienza deve intendersi quella di **effettivo inizio del dibattimento**, con esclusione di quelle preliminari e di rinvio"* e *"Tale conclusione, del resto, è conforme alla **ratio** della previsione del termine per il deposito, che è quella di evitare l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia **concretamente inizio**"* (vedi Cass. pen., Sez. V, 03.06.2004, n. 2245, nonché Cass. pen., Sez. II, 14.10.2010, n. 42058, rv. 248874).

E dal momento che la lista testi della parte civile è stata depositata il 29.10.2011, mentre il dibattimento ha avuto concretamente inizio solamente all'udienza dell'8.11.2011, il termine di cui all'art. 468 c. 1 c.p.p. appare nel caso di specie rispettato, per il che si confida che codesto spett. Tribunale, revocata la precedente ordinanza dell'8.11.2011, vorrà ammettere a prova diretta i testi ed i consulenti tecnici di cui alla predetta lista della parte civile.

In ogni caso, lo scrivente difensore e procuratore speciale si riserva sin d'ora, ex

art. 468 c. 4 c.p.p., di presentare direttamente al dibattimento, per essere sentiti a prova contraria sulle circostanze indicate nelle liste delle altre parti processuali, i testimoni ed i consulenti tecnici indicati nella predetta lista depositata dalla parte civile, nonché gli eventuali ulteriori testimoni e/o consulenti tecnici (anche non indicati in detta lista) che si rendessero utili o necessari.

## **2) In via subordinata, richiesta di C.T.U.**

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui i testi ed i consulenti della parte civile non dovessero essere ammessi a deporre, neppure a prova contraria, si chiede sin d'ora che codesto spett. Tribunale voglia disporre d'ufficio un'apposita C.T.U., volta ad accertare le singole responsabilità nella causazione dei fatti per cui è processo, nonché a quantificare i danni tutti riportati dalla persona offesa costituita parte civile.

## **II) OSSERVAZIONI NEL MERITO**

Venendo al merito del procedimento penale di cui in epigrafe, la responsabilità penale di tutti gli imputati per i reati di cui al capo di imputazione, e così la causazione alla persona offesa, per effetto di tali reati, di un grave danno morale e biologico (di natura permanente), appare evidente per i seguenti motivi, dettagliatamente illustrati dai consulenti della parte civile nella **Relazione Medico Legale di data 29.03.2011** a firma del **Prof. Giampiero Giron** (Ordinario di Anestesiologia e Rianimazione presso l'Università degli Studi di Padova) e del **Prof. Massimo Montisci** (Direttore della Scuola di Specializzazione VO in Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Padova), Relazione che si allega alla presente memoria (all. 3) e che comunque qui di seguito si trascrive e si richiama integralmente:

**DIBATTIMENTO PENALE**

Dibattimento in genere

GIUDIZIO - Atti preliminari al dibattimento - Esami a richiesta di parte - Deposito della lista - In genere - Rinvio del dibattimento - Rinvio a udienza fissa - Fase degli atti introduttivi non esaurita - Equiparabilità al rinvio a nuovo ruolo - Presentazione di nuova lista testimoniale antecedentemente alla udienza di rinvio - Ammissibilità

Cass. pen. Sez. II, 14 ottobre 2010, n. 42058

In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. (La Corte ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale). (Rigetta, App. Lecce, 9/10/2009)

Cass. pen. Sez. II, 14-10-2010, n. 42058 (rv. 248874)

**FONTI**

CED Cassazione, 2010

---

*c.p.p. art. 468*

*c.p.p. art. 477*

---

**ATTI PRELIMINARI**

Cass. pen. Sez. V, 3 giugno 2004, n. 2245

In tema di termine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito alla parte di depositare una nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equiparato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza. Ne consegue che, in tale ipotesi, le parti riacquistano interamente i diritti non espressamente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di depositare la lista dei testi antecedentemente all'udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale. Tale conclusione, del resto, è conforme alla ratio della previsione del termine per il deposito, che è quella di evitare l'introduzione di prove a sorpresa prima che il dibattimento abbia concretamente inizio.

Cass. pen. Sez. V, 03-06-2004, n. 2245  
Pg appello Palermo in proc. Armanno e altri

**FONTI**

Guida al Diritto, 2005, 8, 93

---

*c.p.p. art. 468*

---









Tribunale Ordinario di Verona  
SEZIONE MONOCRATICA

DOTT. SSA VACCA

Giudice

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 10

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 496/11 - R.G.N.R. 11789/09

A CARICO DI: [REDACTED] + 2

UDIENZA DEL 24/10/2012

Esito: Rinvio al 28/02/2013

FORO INDIRIZZATA 24/10/12

**Tribunale Ordinario di Verona - SEZIONE MONOCRATICA**

**Procedimento penale n. R.G. 496/11 - R.G.N.R. BARBIERI FRANCO + 2 Udienza del  
24/10/2012**

DOTT. SSA VACCA

Giudice

DOTT. SSA ORMANNI

Pubblico Ministero

SIG. MORETTO  
SIG. RA BRUNO

Cancelliere  
Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI - ██████████ + 2 -**

*Si dà atto che le parti sono regolarmente costituite come da verbale redatto in aula dal Cancelliere.*

G. : - Allora, siamo qua in una udienza interlocutoria per decidere unicamente sulla questione sollevata dalla difesa del responsabile civile che ha chiesto di essere escluso con le argomentazioni di cui alla memoria, che non sto a ripetere perché tutti le conoscete.  
La difesa della parte civile ha replicato con una memoria in cui chiede di respingere l'istanza e poi chiede di essere rimessa in termini per citare, eventualmente, per mero tuziorismo difensivo l'azienda ospedaliera di Verona in liquidazione nella persona del commissario liquidatore protempore della Regione Veneto, in veste di coobbligata solidale.  
Si tratta di due questioni distinte, sulla prima abbiamo già visto qual è la richiesta dell'Azienda Ospedaliera e quale sarebbe la risposta della parte civile. Su questo punto io chiedo agli altri se desiderano argomentare o esprimere un loro parere in merito. Solo per la richiesta di esclusione del responsabile civile, attualmente presente nel processo. Il Pubblico

- Missis -

gli è subentrato, oltretutto non mi argomenta su che base vorrebbe una remissione in termini. Cosa possiamo fare?

AVV. FEDRIZZI : - Preciso che la tesi della richiesta di citare come responsabile liquidatore (incomprensibile) era una tesi subordinata laddove non fosse stata ritenuta (incomprensibile)...

G. : - Quindi specifica che la tesi la richiesta di remissione in termini e di citazione di ulteriori responsabili civili era una subordinata rispetto alla principale. Pertanto? La ritira a questo punto?

AVV. FEDRIZZI : - Sì.

G. : - Allora ritira questa richiesta, loro rimangono nel processo...

AVV. FEDRIZZI : - A dire la verità avrei un dubbio sulla Regione Veneto, perché anche io ho fatto una ricerca giurisprudenziale, ed io premetto che sono un penalista in realtà, però pare si possa desumere che la Regione Veneto avrebbe una responsabilità solidale, quindi non al posto della azienda sanitaria ma coobbligata.

G. : - Il problema è che lei avrebbe dovuto dirmelo prima. Cioè io non vedo, anche accogliendo questa tesi, che potrebbe tranquillamente stare in piedi ed essere fondata, io per poterle consentire di citare la coobbligata dovrei avere un motivo, per rimetterla in termini, e non ce l'ho al momento attuale, io non ho un motivo per rimetterla in termini. Avrebbe dovuto chiedermelo quando mi chiedeva di citare il responsabile civile, almeno per come la vedo io, per una remissione in termini ci vuole un motivo fondante, un qualcosa che è emerso successivamente e al quale, quindi, si può fare fronte solo in questo momento, per cui devo rigettare la richiesta di remissione in termini.

G. : - **Riformuliamo la richiesta di prove.**

P. M. : - Il Pubblico Ministero chiede di sentire i testi, di cui alla lista, che dovrebbero essere tre.

AVV. FEDRIZZI : - I miei testi sarebbero... c'era un primo discorso della persona offesa, la quale è afona, e allora si era posto il problema se sentirlo o se c'era l'accordo delle parti per acquisire la querela. Questo era il primo punto.

G. : - Adesso mi ricordo, la parte civile era decaduta dalla prova per quanto riguarda la prova diretta per intempestività, e questo era stato già detto all'udienza in cui avevamo discusso di questa questione, nè il cambiamento del difensore può ovviare a questo problema. Ovviamente ha diritto alla prova contraria rispetto ai testi degli imputati.

Sollevo questo problema per le difese degli imputati e per la difesa del responsabile civile, era stato spiegato che la parte civile è afona, quindi l'audizione proprio materiale di questa persona è problematica, perché non si sente. Quindi era stato proposto dalla parte civile di acquisire direttamente l'atto di querela, perché in fondo questo verrebbe a dire, cioè si suppone che verrebbe a dire questo. Altrimenti dobbiamo trovare una metodologia che ci permetta di sentire questa signora.

AVV. DE MARZI : - Per quanto mi riguarda vi è il consenso alla acquisizione delle querele.

Il responsabile civile si associa all'avvocato De Marzi.

AVV. NICODEMO : - Per la difesa del dottor [REDACTED] non ci sono problemi anche all'utilizzabilità della querela, che peraltro è già all'interno...

G. : - Ma io ce l'ho come procedibilità e non come contenuto.

AVV. NICODEMO : - Certamente. Premetto solo che ci sono alcune

valutazioni, ovviamente ne parleremo in discussione, fatte dalla persona offesa...

G. : - Le valutazioni sono valutazioni, le descrizioni di fatti... cioè anche in questo caso la querela viene presa per quello che è il suo significato, nella parte descrittiva di eventi o di accadimenti di cui la parte civile ha avuto immediata e diretta contezza è equivalente a testimonianza, se la accettate, per il resto le valutazioni sono valutazioni e quindi...

AVV. NICODEMO : - L'accettazione è intervenuta ancor prima di questa mia premessa.

AVV. MANFREDINI : - Presto anche io il consenso.

G. : - Allora acquisiamo la querela e non sentiamo la signora. Acquisiamo solo il testo della querela nella parte descrittiva di fatti, di eventi. Il dato storico diciamo, ovviamente filtrato dalla soggettività di chi dichiara, questo è imprescindibile.

Allora voi chi dovete sentire?

AVV. FEDRIZZI : - Risolta la questione della persona offesa, avevamo indicato come testi, [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]...

G. : - Che io ho escluso per la questione della lista.

AVV. FEDRIZZI : - ... ed i due consulenti, professor Girone e professor Montisci.

Lei con ordinanza aveva escluso questi testi per tardività della lista. Io nella mia memoria, che ho depositato, avevo chiesto in base ad una giurisprudenza recente della Cassazione di poter ritornare su questa decisione perché, effettivamente c'è una giurisprudenza altalenante, però io dopo Cassazione 2010, che ho allegato alla memoria, ho provato a riguardare anche oggi e non ho più trovato sentenze che sposavano il vecchio orientamento contrario. In due parole, questa Cassazione del 2010 aveva detto che

quando vi sono udienze di mero rinvio, ancorché a data fissa, come nel nostro caso, ve ne furono due, le parti, tutte, sono ancora in termine per presentare la lista testi perché come dies a quo per andare all'indietro nei sette giorni...

G. : - Non sono d'accordo, le parti devono farlo prima della prima udienza. Prendo atto, ma non sono d'accordo, rimango su quella decisione perché mi sembra la più corretta.

AVV. FEDRIZZI : - Detto questo io chiedevo di sentirli a prova contraria.

G. : - A prova contraria rispetto a quanto dedotto dagli imputati.

AVV. FEDRIZZI : - Certo. Dagli imputati e dai loro consulenti.

G. : - D'accordo, a prova contraria può andare.

AVV. FEDRIZZI : - Ultima cosa, ma anche qui mi rendo conto che in realtà è una sollecitazione al Giudice, se lo riterrà utile o indispensabile avevo anche sollecitato una eventuale CTU perché...

G. : - Questa è una cosa che decido alla fine, cioè se dovesse essere necessario sarei la prima a volerla, quindi nel caso in cui serva la potrei disporre.

AVV. FEDRIZZI : - Quindi per adesso controesame dei testi altrui e testi a prova contraria.

G. : - Il Pubblico Ministero chiede anche l'esame degli imputati?

P. M. : - No.

AVV. NICODEMO : - Rinnovo la mia richiesta che è di un solo consulente tecnico.

AVV. MANFREDINI : - Per il dottor [redacted] anche io rinnovo la richiesta già fatta, e sono due consulenti, ma uno è comune al collega, il professor De Leo. Controesame ed esame degli imputati.

AVV. DE MARZI : - Controesame ed il professor De Leo come consulente.

G. : - Ed il responsabile civile?

AVV. VILLA : - Le stesse identiche...

G. : - Ma ha un suo consulente?

AVV. VILLA : - Sempre il professor De Leo.

G. : - Allora facciamo un'udienza per sentire i consulenti. La parte civile se li porti, nel senso che li potremmo sentire alla fine.

Quindi prima sentiamo il consulente del Pubblico Ministero, poi sentiamo i consulenti delle difese, che sono tre, dopodiché se i suoi consulenti avranno da aggiungere o ribattere qualcosa a quello che avranno detto i consulenti delle difese, potranno intervenire in quel momento, come pure potrà replicare il consulente del Pubblico Ministero. Quindi direi che li sentiamo tutti insieme.

Come avevo anticipato, se nessuno ha niente in contrario io preferirei leggere prima le relazioni dei consulenti, almeno non vago al buio in un mare di termini tecnici di cui sono costretta continuamente a chiedere spiegazioni.

Le parti nulla oppongono.

G. : - Allora direi che una quindicina di giorni prima dell'udienza mi fate avere tutte le relazioni.

AVV. FEDRIZZI : - Ed i due testi a prova contraria?

G. : - Non essendoci testi degli imputati che depongano, non possono deporre, perché non abbiamo circostanze dedotte testimonialmente da contrastare. Se l'imputato depone, eventualmente li sentiamo sulle circostanze che l'imputato dovesse confermare. Ma al momento non sappiamo nemmeno se gli imputati parleranno.

## ORDINANZA



Il Giudice rinvia all'udienza del 28 febbraio 2013 ore 10.30.

Il presente verbale viene chiuso.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 11970

Il presente verbale è stato redatto a cura di:  
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: SIG. RA BRUNO

Il redattore: Nicoletta Cordioli

Nicoletta Cordioli

---